

Avv. MARCELLO ANGELO DI IORIO
Via Piero Gobetti 8 - 65121 Pescara (PE)
Tel. 085.4211643 – Cell. 339.6178709
avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it
Cod. Fisc. DRI MCL 70D01 F777L

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sede di ROMA

RICORSO con ISTANZA CAUTELARE Monocratica e Collegiale con istanza di notificazione per pubblici proclami e nomina Verificatore

LANZONE MATTEO, Codice Fiscale LNZMTT80D30I158R, nato a SAN SEVERO (FG), il 30/04/1980, residente in SAN SEVERO (FG);

MIGLIETTA ALESSANDRA, Codice Fiscale MGLLSN90E69D862Y, nato a GALATINA (LE), il 29/05/1990, residente in CAVALLINO (LE);

MININNI ROSA, Codice Fiscale MNNRSO75E61A225V, nato a ALTAMURA (BA), il 21/05/1975, residente in ALTAMURA (BA);

MUSARDO FABIANA, Codice Fiscale MSRFBN93H50D862M, nato a GALATINA (LE), il 10/06/1993, residente in SECLI' (LE);

NEGRI MARIA GIUSI, Codice Fiscale NGRMGS85E51C978K, nato a COPERTINO (LE), il 11/05/1985, residente in COPERTINO (LE);

POSA FRANCESCA, Codice Fiscale PSOFNC84B67A662B, nato a BARI (BA), il 27/02/1984, residente in BITRITTO (BA);

SAPONARO ILARIA, Codice Fiscale SPNLRI84A42D761D, nato a FRANCAVILLA FONTANA (BR), il 02/01/1984, residente in ORIA (BR);

tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Di Iorio Marcello Angelo (Cod. Fisc. DRIMCL70D01F777L), ele.te dom.ti presso lo studio in Pescara, alla Via Piero Gobetti 8, giusta procura rimessa in allegato, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di rito al n.fax 085.4211643 e indirizzo P.E.C. avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it,

Ricorrente;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t. rapp.to e difeso come per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e dom.to presso la sede di Roma (RM), indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Dirigente p.t., rapp.to e difeso come per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e dom.to presso la sede regionale, indirizzo pec: ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it

Amministrazione resistente;

nonché, quale controinteressato,

CAMPILONGO STEFANO, Via G. Frassanito, 69 (73010) Veglie (LE), inserito nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica e orale per la classe di concorso A028 - "Matematica e Scienze" di cui al decreto prot.n. m_pi.AOOUDRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0017957.09-05-2022 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia come integrato da decreto prot.n. m_pi.AOOUDRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0021076.25-05-2022 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (cfr. Allegato 1 – provvedimento impugnato) oltre che degli altri soggetti presenti nel medesimo provvedimento la cui notifica del presente ricorso introduttivo è avanzata nelle conclusioni del presente ricorso con richiesta di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione da valersi quale notifica per pubblici proclami stante l'elevato ed imprecisato numero di candidati coinvolti;

oggetto: mancata ammissione alla prova pratica e orale del Concorso Ordinario per Titoli ed Esami finalizzato al reclutamento del Personale Docente per i posti comuni e di sostegno della Scuola Secondaria di I e II grado di cui al Decreto Dipartimentale n.499 del 21 aprile 2020 e al Decreto Dipartimentale n.23 del 5 gennaio 2022, la cui prova scritta – oggetto di contestazione – è stata sostenuta dal ricorrente per la Classe di Concorso A028 "Matematica e Scienze" in data 05 Maggio 2022, turno T2, a causa della presenza di un quesito errato per la impossibilità in capo al candidato di fornire al medesimo una risposte corretta poichè la stessa era assente tra le 4 opzioni;

e dunque avverso

a) il provvedimento contenente l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica e orale del concorso per la classe di concorso A028 "Matematica e Scienze" per gli istituti di istruzione secondaria di I grado, più specificatamente decreto prot.n. m_pi.AOOUDRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0017957.09-05-2022 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia come integrato da decreto prot.n. m_pi.AOOUDRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0021076.25-05-2022 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente (cfr.

Allegato 1 – provvedimento impugnato), avendo per detta regione il ricorrente presentato richiesta di partecipazione (cfr. Allegato 2 – domanda di partecipazione)

b) l'esito della prova scritta per essergli stato attribuito un punteggio di 68 punti a fronte di 70 utili per il superamento della prova (cfr. Allegato 3 – provvedimento impugnato);

c) il questionario per la parte contenente il quesito di chimica riguardante “il numero di alcani isomeri” per come redatto dalla Commissione Nazionale (cfr. Allegato 3 – provvedimento impugnato), dunque gli atti della Commissione con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti;

d) il sistema di correzione automatico delle risposte, i verbali della Commissione che hanno approvato i quesiti e le risposte, i verbali di correzione della prova scritta, tutti a riguardo della erroneità del quesito in argomento i cui estremi di protocollo risultano ignoti e non conosciuti oltre che per quanto di necessità dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione, di ogni altro atto presupposto – ivi compreso il Bando di Concorso come contenuto nel Decreto Dipartimentale – e/o consequenziale anche solo potenzialmente lesivo degli interessi del ricorrente;

con preliminare richiesta come da formulata istanza:

di idonea misura cautelare monocratica e anche collegiale;

di autorizzazione alla notifica per notifica di pubblici proclami;

di istanza istruttoria di nomina di verificatore;

Fatto

a) Il Ministero dell'Istruzione con Decreto Dipartimentale n.499 del 21 aprile 2020 (cfr. Allegato 4), Decreto Dipartimentale n.649 del 03 giugno 2020 (cfr. Allegato 5), Decreto Dipartimentale n.749 del 01 luglio 2020 (cfr. Allegato 6) e successivo Decreto Dipartimentale n.23 del 5 gennaio 2022 (cfr. Allegato 7) ha bandito “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*”.

b) La procedura concorsuale è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura di complessivi 25.000 posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevedeva si rendessero vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato 1 del bando.

c) Con Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020 (cfr. Allegato 5) è stato disposto

l'incremento dei posti da destinare alla procedura concorsuale, inoltre, i decreti ministeriali hanno previsto che il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi costituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter del Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.

d) Con Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 (cfr. Allegato 7) è stato modificato l'iter iniziale in quanto alle due prove scritte ed un orale, precedute da prova preselettiva, è stato preferita una sola prova scritta *“computer based”* ed una prova pratica e orale.

Per quanto in questa sede interessa, l'art.3 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 prescrive che ***“1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente: a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326; b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326; c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento” ... “4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 5. La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei***

quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti” ... “8. I candidati che ai sensi del comma 5 hanno superato la prova scritta sono ammessi a sostenere la prova orale, le cui tracce sono predisposte dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le modalità previste all'articolo 7, comma 2, del Decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326”.

e) l'odierno ricorrente ha riscontrato la convocazione e partecipato allo svolgimento della prova scritta per la classe di concorso A028, nei termini meglio specificati nell'oggetto del ricorso; successivamente accedeva alla propria area personale messa a disposizione sul sito istituzionale ove l'Amministrazione aveva pubblicato l'esito della prima prova ed aveva modo di verificare quanto segue:

- il punteggio conseguito era pari a 68 / 70 (cfr. Allegato 2);
- nessun punteggio era stato attribuito al quesito di chimica riguardante “il numero di alcani isomeri” (cfr. Allegato 2);

Conseguentemente il ricorrente è rimasto estraneo all'elenco dei candidati che hanno avuto accesso alla prova successiva pratica e orale (cfr. Allegato 1).

f) con raccomandata P.E.C. il ricorrente rappresentava al Ministero dell'Istruzione l'erroneità del quesito e la rilevanza che lo stesso aveva sul risultato del mancato conseguito del punteggio minimo utile all'accesso alla prova successiva; documentava la propria richiesta di “neutralizzazione” del quesito offrendo la risoluzione corretta del quesito con riferimento anche ai testi scolastici utilizzati in tutti gli Istituti Scolastici presenti sul territorio nazionale (cfr. Allegato 8);

g) contrariamente a quanto accaduto per altri quesiti della medesima procedura concorsuale riguardanti altre classi di concorso, il Ministero dell'Istruzione non ha inteso intervenire, costringendo di fatto il ricorrente a adire l'intestato Tribunale.

Diritto

I) INTERESSE AD AGIRE: PROVA DI RESISTENZA.

Preliminarmente, il ricorrente tiene a precisare che l'esito della prova scritta è stato

compromesso dalla presenza di un quesito senza risposte corrette; detta circostanza ha condizionato l'attribuzione del punteggio e di conseguenza l'accesso alla prova successiva. Difatti, il ricorrente ha conseguito il risultato di 68/100 e con la presente iniziativa chiede il riconoscimento di n.2 punti / rettifica di punteggio avendo rinvenuto da subito l'impossibilità di fornire una risposta corretta alla domanda di chimica riguardante "il numero di alcani isomeri". I 2 punti permetterebbero il raggiungimento del punteggio di 70/100, vale a dire la soglia minima utile al superamento della prova scritta con accesso alla prova orale.

La scorretta valutazione della risposta, secondo quanto ritenuto dalla Commissione Nazionale, non ha attribuito alcun punteggio al ricorrente, tanto meno sottratto punti al totale conseguito, mentre il riconoscimento della impossibilità di fornire una risposta plausibile / corretta consentirebbe la rettifica in aumento di n.2 punti del punteggio con il conseguimento della votazione minima utile alla prosecuzione dell'iter concorsuale. In tal senso il ricorrente ha avanzato per tempo richiesta di rettifica in autotutela al Ministero dell'Istruzione e alla Commissione Nazionale, spiegando in maniera semplice e con un esercizio svolto le ragioni sottese alla proposta istanza, al pari di quanto accaduto per altre classi di concorso che hanno ottenuto nella medesima procedura concorsuale la neutralizzazione di alcuni quesiti, senza però ricevere alcun riscontro dalla resistente.

Alla luce della giurisprudenza di codesto Tribunale Amministrativo, il ricorrente agisce per l'annullamento della graduatoria di ammissione alla prova pratica e orale nella parte in cui non contiene il proprio nominativo dovendo l'amministrazione procedere alla riformulazione della stessa in parte qua, più specificatamente considerando valida la risposta fornita con conseguente riconoscimento di n.2 punti. L'intento del presente ricorso è quello di far dichiarare illegittimo il quesito – per quanto si dirà in seguito – al fine di accertare, e dichiarare, il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto i n.2 punti per il quesito censurato con conseguente attribuzione del punteggio di 70/100 utili al superamento della prova.

Ad ogni buon conto, a rafforzare l'interesse ad agire del ricorrente, come meglio

precisato al punto c) del presente ricorso i decreti ministeriali hanno previsto che il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi costituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter del Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso tanto basta a dimostrare l'interesse anche solo a conseguire un giudizio di idoneità.

II) ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO / RISPOSTA CON CONSEGUENTE SCORRETTA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA TUTTI I CONCORRENTI; ERRATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA EX ART.97 COST. E MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Il primo è più importante motivo di impugnazione del provvedimento che nega l'accesso del ricorrente alla prova successiva riguarda la somministrazione di una prova scritta contenente un quesito sbagliato tale da falsarne il risultato finale; più precisamente, il Bando prevede:

“art.3 ... La prova scritta, computer-based ... consiste nella somministrazione di 50 quesiti ... Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta ... La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti” ... “

In maniera ancor più semplice, la prova consisteva nella somministrazione di quesiti con risposta multipla (4 risposte) delle quali UNA E SOLO UNA ESATTA; dunque, quesiti chiari anche di non semplice soluzione, però formulati in maniera corretta tali da non prestarsi a facili equivoci e/o fraintendimenti corredati da risposte univoche (*delle quali solo una è esatta*), vale a dire 3 sbagliate e solo una corretta; sul punto – per tutte – basti leggere Tar Campania che con Sentenza del 2011 significava come per una selezione degna di questo nome, che ottemperi ai criteri – a tutela del buon andamento della Pubblica amministrazione, secondo quanto contemplato dall'art. 97 della nostra Costituzione – della proporzionalità, della ragionevolezza, dell'adeguatezza (Legge n. 241/90), è necessaria l'assoluta

«certezza ed univocità della soluzione» (sentenza 30 settembre 2011, n. 4591), che non deve prestare il fianco ad ambiguità o contraddittorietà.

La somministrazione di un quesito errato condiziona in maniera irreparabile la prova del candidato che subisce gli effetti negativi della impossibilità di rispondere in maniera corretta a tutti i quesiti pregiudicando la possibilità di avere n.2 punti che nella competizione in argomento potrebbero fare la differenza; nel caso di specie, il ricorrente consegue per la propria prova il punteggio di 68/100 mancando di soli 2 punti la soglia minima di 70/100 utile al superamento della prova scritta; la palese illegittimità denunciata dal ricorrente risulta evidente rispetto agli altri candidati che hanno fortuitamente colto la risposta prevista come corretta dalla Commissione ma in maniera ancor più devastante risulta sproporzionatamente lesiva rispetto ai candidati appartenenti agli altri turni che loro malgrado non hanno dovuto confrontarsi con il quesito “incriminato”.

E' compito imprescindibile della Commissione Nazionale confezionare quesiti corretti e di eguale portata degli indici di difficoltà per non minare i principi basilari di qualsivoglia competizione concorsuale tesi a favorire la scelta dei migliori (principio meritocratico) e ad assicurare un astratto uguale trattamento dei candidati (par condicio); nello specifico, di seguito si riproduce puntualmente il testo del quesito per cui è causa proposto in sede di prova scritta con la soluzione offerta dalla Commissione di Valutazione:

“Chimica – indicare il numero di alcani isomeri strutturali aventi formula molecolare C_6H_{14}

<i>*a</i>	55	
<i>b</i>	2	
<i>c</i>	7	
<i>d</i>	3	

Nel caso di specie il quesito non appare in alcun modo ambiguo anzi lo stesso risulta sia in prima lettura che da verifica attenta e puntuale delle espressioni costituenti la domanda assolutamente chiaro e preciso.

Il quesito chiede al candidato di indicare il numero degli alcani isomeri strutturali con una data formula molecolare di cui è facile dare adeguata dimostrazione che non esiste tra le opzioni offerte alcuna risposta corretta considerato che trattasi di materia, come la chimica, rientrante nel *genus* delle scienze esatte e, in quanto tali, non opinabili senza che l'amministrazione resistente sino ad oggi abbia potuto in qualche modo replicare in merito.

Ebbene, la Commissione Nazionale propone come risposta esatta "55" ritenendola unica tra le 4 proposte come precisato nel Bando Concorsuale: "domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta"

Compito dello scrivente procuratore è dare conto al Tribunale adito – come fatto in precedenza al Ministro dell'Istruzione – della errata affermazione e della impossibilità matematica di avere tra le 4 risposte possibilità una corretta essendo tutte errate. In tal caso – dimostrato che la chimica non permette di individuare una risposta corretta tra le 4 proposte – il Tribunale adito avrebbe la prova certa che il quesito in argomento non aveva una risposta esatta e conseguentemente individuarlo quale responsabile della falsificazione del risultato della prova concorsuale.

La scelta di parte resistente di considerare l'opzione "55" come risposta corretta è sbagliata; più dettagliatamente ed in maniera molto semplice al fine di determinare parte resistente ad ammettere l'erroneità delle opzioni delle risposte l'azione intrapresa disvela che,

sono chiamati isomeri quei composti, duo o più, che pur avendo la stessa formula bruta, quindi identica massa molecolare, hanno comportamento chimico e proprietà fisiche differenti; il significato di isomero deriva dal greco: *isos* + *meros* ossia *parte uguale*. L'isomeria dipende dal fatto che quando gli atomi possono legarsi fra di loro in modo diverso danno forma a

dei composti che manifestano comportamenti altrettanto differenti, gli isomeri appunto. La chimica distingue due tipi di isomeria: l'isomeria di struttura e la stereoisomeria, che a loro volta si dividono in altri sottogruppi; più in particolare, gli isomeri di struttura sono anche detti isomeri costituzionali. Gli isomeri di struttura sono quelli che hanno la stessa formula bruta ma legami differenti. Quindi, anche i loro comportamenti chimici e le proprietà fisiche non sono uguali. Più precisamente, si tratta di composti in cui gli stessi atomi sono connessi in sequenze e modi diversi.

A riguardo del quesito oggetto di indagine la formula C_6H_{14} appartiene alla famiglia degli alcani, vale a dire “composti organici saturi di formula generale C_nH_{2n+2} ”; per tale composto è possibile individuare solo **CINQUE** isomeri strutturali così denominati:

n-esano,

2-metilpentano (chiamato anche isoesano),

3-metil pentano,

2,2-dimetilbutano (chiamato anche neoesano)

2,3-dimetilbutano.

in tal senso l'opzione “5”, assente, è sicuramente l'unica risposta che può essere ritenuta corretta, sul punto basti leggere quanto ha avuto modo di chiarire:

per tutti, il prof. Francesco Ambrosio PhD presso l'Università di Salerno, al quale il ricorrente prima di avviare l'azione giudiziaria ha avuto modo di far verificare il quesito oggetto di contestazione “*in particolare il composto di formula C_6H_{14} appartiene alla famiglia degli alcani ... per tale composto è possibile individuare cinque isomeri strutturali .. il nome secondo la nomenclatura dei composti organici definita dalla International Union for Pure and Applied Chemistry (IUPAC)*” e in maniera ancor più categorica la prof.ssa Victoria Ciampani PhD presso University of Leicester “*nello specifico la molecola C_6H_{14} cui si fa riferimento nel quesito di cui sopra, presenta 5 isomeri strutturali, in base alla conformazione della molecola stessa ...*” (cfr. Allegato 9 che raccoglie il parere di numerosi esperti e studiosi della materia);

oltre ai pareri degli esperti mirati sul quesito, preme rimettere all'attenzione del Collegio Giudicante e del nominando verificatore il materiale e le segnalazioni rinvenute sfogliando manuali di chimica utilizzati nelle scuole italiane e che il ricorrente utilizza allorquando è chiamato a svolgere le supplenze (cfr Allegato 10 – stralci di pubblicazioni e manuali).

Proprio perché in uso a moltissimi docenti italiani, i medesi concorrenti della procedura concorsuale con plurime esperienze di supplenze brevi ed annuali non solo possono dire con assoluta certezza che era impossibile dare di una risposta corretta ma che per un'esercitazione di tal genere svolta in aula avrebbero sicuramente valutato come insufficiente l'operato di un loro alunno.

Sul punto non può trovare accoglimento la tesi che legittimerebbe l'opzione "55", ritenuta unicamente corretta dalla Commissione, solo perché tra tutte le risposte presenti poteva sembrare la meno scorretta in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili attribuibili a refusi di stampa

Per quanto sopra specificatamente riferito, non è comprensibile l'atteggiamento di parte resistente che prima della notifica del presente ricorso introduttivo è stata invitata alle verifiche del caso e a tutelare al meglio gli interessi della procedura concorsuale con una rivisitazione in autotutela della risposta proposta dalla Commissione come corretta anche se palesemente errata.

Per contro, allorquando il Giudice Amministrativo adito riterrà il quesito illegittimo, di fatto "neutralizzandolo" e riconoscendo n.2 punti al ricorrente, questi avrà riconosciuto il diritto alla prosecuzione dell'iter concorsuale; quale diretta ed immediata conseguenza della mancata osservanza della condizione imposta nel Bando Concorsuale "domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta" (Consiglio di Stato, Sentenza n.842 del 17.01.2019) e perché lesivo delle conoscenze del candidato. Tali considerazioni, secondo l'insegnamento del citato Consiglio di Stato che in altra procedura concorsuale ha avuto il merito di chiarire "*dimostrano quantomeno la non univoca qualificabilità come errata della risposta data dalla*

appellante al quesito n. 23: né tale conclusione travalica i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che le stesse, non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito n. 23, con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto”

Il quesito in argomento è stato posto in termini chiari e non esiste una risposta possibile rispetto alle 4 offerte dalla Commissione con la conseguenza che devono essere assegnati al ricorrente ulteriori n.2 punti come da previsione del Bando Concorsuale; in breve, la domanda per come formulata non consente al candidato di identificare una risposta corretta fra le 4 possibili soluzioni. In relazione a quanto illustrato si vuole richiamare la giurisprudenza di codesto Tribunale Amministrativo per la quale *“la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello in esame, a proposito della portata del vizio in argomento ha affermato che le conclusioni del verificatore ... non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.”* Secondo il Giudice d'Appello, **pertanto, l'acclarata non univoca erroneità delle risposte date dalla parte ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare**

l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata" (cfr. recentissima TAR Lazio –

Sezione Terza Quater n.2460/2022 reg.prov.coll. del 02.03.2022 n.7891/2021reg.ric.).

Su detta circostanza occorre compiere la seguente ultima precisazione:

le “migliori” competenze di un candidato che percepisce la impossibilità di dare una risposta corretta rispetto a quelle elencate risultano essere pregiudicate rispetto a coloro che in maniera “banale” utilizzano l'improbabile “55” per il superamento della prova e dunque il quesito erroneo piuttosto che favorire la selezione dei migliori – di fatto – snaturando la logica sottesa ad una competizione concorsuale rincorre il candidato medio che possiede competenze mediocri o ancora peggio favorisce tutti quei candidati che hanno avuto la semplice fortuna di essere inseriti in altri turni senza il quesito oggetto di contestazione.

Il presente ricorso contiene dunque la richiesta di neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva del ricorrente al punto che il punteggio dovrà essere incrementato alla stregua delle previsioni del bando concorsuale di n.2 punti tale da permettere il raggiungimento della soglia 70/100 utile per il superamento della prova scritta e l'accesso alla prova successiva.

L'accertamento di illegittimità del quesito è nei poteri dell'autorità adita la quale è chiamata a pronunciarsi sulla correttezza della domanda e sull'assenza di risposte esatte tra quelle prospettate tale per cui sarebbe venuto meno il requisito essenziale della univocità della risposta “domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta”.

Per tutto quanto sopra argomentato devono essere attribuiti al ricorrente ulteriori 2 punti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di procedere alla riformulazione della graduatoria con riferimento alla posizione del ricorrente, con conseguente rettifica della graduatoria degli ammessi alla prova pratica e orale.

ISTANZA CAUTELARE

Sorregge la domanda incidentale di sospensione, oltre al *fumus boni juris* del ricorso, reso evidente dai motivi rubricati, il danno grave ed irreparabile che deriverebbe al ricorrente dall'esecuzione del provvedimento impugnato, atteso che il provvedimento in epigrafe inibisce la partecipazione alle successive “prove” **ancora in corso di svolgimento.**

Nei prossimi giorni (proprio mentre il ricorso viene redatto ...) le strutture periferiche del MIUR disporranno la chiusura delle operazioni dedicate ai candidati che hanno superato la prima ed eventualmente la seconda prova concorsuale.

Si consideri che l'eventuale ammissione alle prove pratiche e orali in una sessione suppletiva non potrebbe comunque sanare il pregiudizio sofferto dal ricorrente, in quanto quest'ultimo proprio perché escluso non potrebbe ovviamente incidere sull'organizzazione dei posti messi a concorso che nelle more – stante la cronica carenza di personale – sarebbero tutti assegnati. In tal senso, non sono certo mancati casi / precedenti di ammissione con riserva a mezzo di Decreto Cautelare Monocratico proprio di codesto Tribunale Amministrativo.

Il bilanciamento degli interessi pende in maniera evidente per l'ammissione con riserva alle successive prove anche al fine di evitare quei costi ulteriori alle strutture regionali di organizzazione delle aule e riorganizzazione delle sessioni e dunque la richiesta cautelare soddisfa anche l'interesse dell'Amministrazione Scolastica che eviterebbe inutili aggravii di spesa.

Trattasi peraltro di un vulnus non risarcibile per equivalente, dovendo ricomprendere non solo il pregiudizio economico, ma anche la lesione della possibilità di crescita personale e professionale connaturata all'assunzione in ruolo e all'esercizio della funzione.

Dalla illegittima paventata esclusione deriverebbe oltre alla violazione dell'indubbio interesse “privato” alla partecipazione alle prove concorsuali irreparabilmente compromesso, anche l'interesse “pubblico-generale” alla copertura dei posti messi a disposizione oltre che ad una corretta procedura concorsuale che consenta di selezionare gli aspiranti in base a criteri trasparenti e meritocratici.

Viceversa, nessun pregiudizio apprezzabile appare ravvisabile in capo all'amministrazione intimata, qualora il ricorrente - nelle more del giudizio - fosse ammesso - sia pure con riserva - a sostenere le prove pratiche e orali considerato il presumibile superamento della prova scritta. Senza dimenticare che la scelta di una misura cautelare idonea all'ammissione alla prova orale limiterebbe il contenzioso alla

valutazione del quesito contestato senza compromettere l'esito della intera prova scritta.

φ φ φ φ φ φ φ φ

Per quanto sopra detto, salvo ulteriormente argomentare e dedurre ed indicare motivi aggiunti, l'odierno ricorrente, come rappresento e difeso,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

preliminarmente, in via cautelare, previa sospensione degli atti impugnati, voglia disporre favorevolmente in merito all'ammissione alla prova pratica e orale; in tal senso preme significare – come esposto nella domanda di sospensione cautelare rivolta al Collegio – **la prossima definizione delle operazioni concorsuali** dunque l'iter è prossimo alla conclusione e ricorrono tutte le condizioni per la concessione di opportuna misura monocratica cautelare interinale; in tal senso, voglia il Giudice Amministrativo adito disporre immediatamente con **Decreto Cautelare** “ammissione con riserva” alla prova pratica e orale dell'odierno ricorrente.

in via cautelare: fissare udienza per la discussione della misura **cautelare collegiale**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, e per gli effetti, ordinare all'Amministrazione resistente di includere parte ricorrente nella lista degli ammessi a sostenere la prova pratica e orale all'occorrenza disponendo a carico dell'Amministrazione resistente la calendarizzazione di prove suppletive relativamente alla classe di concorso A028 “Matematica e Scienze” stante la palese illegittimità che coinvolge il decreto prot.n. m_pi.AOUDRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0017957.09-05-2022 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia come integrato da decreto prot.n. m_pi.AOUDRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0021076.25-05-2022 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia,

nel merito, dichiarare illegittimo e quindi annullare,

1) il provvedimento contenente l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica e orale del concorso per la classe di concorso A028 “Matematica e Scienze” per gli istituti di istruzione secondaria di I grado”, più specificatamente decreto prot.n.

m_pi.AOUDRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0017957.09-05-2022 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia come integrato da decreto prot.n.

m_pi.AOUDRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0021076.25-05-2022 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, avendo per detta regione il ricorrente presentato domanda di partecipazione, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;

2) l'esito della prova scritta per essergli stato attribuito un punteggio di 68 punti a fronte di 70 utili per il superamento della prova;

3) il questionario per la parte contenente il quesito riguardante "il numero di alcani isomeri" per come redatto dalla Commissione Nazionale, dunque gli atti della Commissione con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti;

4) il sistema di correzione automatico delle risposte, i verbali della Commissione che hanno approvato i quesiti e le risposte, i verbali di correzione della prova scritta, tutti a riguardo della erroneità del quesito in argomento i cui estremi di protocollo risultano ignoti e non conosciuti oltre che per quanto di necessità dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione, di ogni altro atto presupposto – ivi compreso il Bando di Concorso – e/o consequenziale anche solo potenzialmente lesivo degli interessi del ricorrente avverso i quali si formula espressa riserva di motivi aggiunti;

5) disporre dunque per l'accoglimento del presente ricorso, provvedere alla rettifica del punteggio maggiorandolo di n.2 punti con conseguente inclusione definitiva nell'elenco degli ammessi alla prova orale.

6) disporre a carico dell'Amministrazione resistente a titolo di risarcimento in forma specifica l'adozione di ogni provvedimento utile alla rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa avanzata con il presente ricorso anche con l'obbligo a carico dell'Amministrazione resistente di organizzare prove suppletive per lo svolgimento della sessione orale;

in via istruttoria, voglia l'autorità giudiziaria adita ammettere la documentazione prodotta e disporre eventualmente in merito alla produzione in giudizio in capo all'amministrazione scolastica di ogni documento utile e necessario ai fine della soluzione della presente controversia;

disporre la nomina di un verificatore di accertata competenza tecnica per constatare, in contraddittorio tra le parti, l'erroneità del quesito e la fondatezza

delle indicazioni rappresentate nel presente ricorso;

da ultimo,

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

rilevato che la notifica del ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, voglia autorizzare, la notifica del presente atto introduttivo, nei loro confronti, tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Regionale competente da valersi quale notifica per pubblici proclami;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Allegati:

- 1) Decreto prot.n. m_pi.AOOUDRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0017957.09-05-2022 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia come integrato da decreto prot.n. m_pi.AOOUDRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0021076.25-05-2022 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, avendo per detta regione il ricorrente presentato domanda di partecipazione, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente (provvedimento impugnato);
- 2) Domanda di Partecipazione alla procedura concorsuale;
- 3) documentazione della prova scritta attestante punteggio di 68 punti (provvedimento impugnato);
- 4) Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n.499 del 21 aprile 2020
- 5) Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n.649 del 03 giugno 2020
- 6) Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n.749 del 01 luglio 2020
- 7) Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n.23 del 5 gennaio 2022
- 8) raccomandata P.E.C. avv. Marcello A. Di Iorio
- 9) pareri e soluzione al quesito da parte di docenti e studiosi della materia.
- 10) stralci di pubblicazioni e manuali riconducibili al quesito.

Dichiarazione di valore: il valore del presente procedimento è indeterminabile ed è pertanto soggetto al versamento del contributo unificato di €325,00 trattandosi di processo per controversie in materia di pubblico impiego / concorso pubblico.

Pescara, li 15.06.2022

Avv. Marcello Angelo Di Iorio